

DALLA COSTITUZIONE  
“INATTUATA”  
ALLA COSTITUZIONE  
“INATTUALE”?

*Potere costituente e riforme costituzionali  
nell'Italia repubblicana*

MATERIALI DALL'INCONTRO DI STUDIO  
FERRARA, 24-25 GENNAIO 2013

a cura di GIUDITTA BRUNELLI e GIOVANNI CAZZETTA



GIUFFRÈ EDITORE

CLAUDIO DE FIORES  
DALLA COSTITUZIONE INATTUATA  
ALLA COSTITUZIONE “INATTUALIZZATA”

1. Il *phármakon* della revisione costituzionale. — 2. L’attuazione della Costituzione tra indirizzo politico e legge. — 3. Verso una Costituzione “inattualizzata”. — 4. Conclusioni.

1. *Il phármakon della revisione costituzionale.*

Secondo Massimo Luciani, l’obiettivo primario a cui le costituzioni tendono non è « l’autoconservazione, la prospettiva che le Costituzioni abbracciano non è quella della *statica* ». A tal punto che finanche la cd. “tensione *ad aeternitatem*” delle Costituzioni non potrebbe essere disgiunta dalla « accettazione della prospettiva *dinamica* ». Di qui la definizione di « moto delle costituzioni », tra le cui « forme (e direzioni) » rientrerebbe anche la revisione intesa come « ipotesi fisiologica » di mutamento e garanzia dell’ordinamento costituzionale.

Tesi, questa, già in passato sostenuta da un’autorevole dottrina <sup>(1)</sup>, oltre che confermata (con riferimento alla Costituzione italiana) dalla stessa collocazione topografica dell’art. 138. La disciplina del procedimento di revisione è — com’è noto — parte integrante (assieme alle disposizioni sulla Corte costituzionale) del titolo VI, seconda parte, della Costituzione significativamente dedicato alle “Garanzie costituzionali”. Di qui la tendenza a intravedere nella revisione costituzionale una sorta di valvola di sicurezza, un meccanismo di salvaguardia dell’essenza stessa delle costituzioni. « Ed, infatti — è stato opportunamente evidenziato da Alessandro

---

(1) PACE 1995, p. 9 ss.

Pace — mentre una costituzione assolutamente imm modificabile o sta o cade di fronte alle tensioni sociali e ai mutati equilibri politici, una costituzione rigida che sia modificabile in forza di una speciale procedura [...] ben può recepire, nelle forme dovute, le nuove domande politiche e superare così, senza soverchi traumi, le tensioni sociali da esse determinate » (2).

Vi è però anche da dire che l'avvio (e l'esito) dei processi di revisione non discende (né mai potrebbe) dall'astratta formulazione delle disposizioni costituzionali, ma dipende innanzitutto dalle finalità (più o meno coscienti) perseguite da chi dispone storicamente di tale strumento. E questo perché la revisione costituzionale (pur a fronte dei limiti materiali indicati dall'art. 139 Cost.) allude a una dimensione prevalentemente formale, a un procedimento in grado di coagulare *ex se* aspirazioni diverse e controverse: istanze di adattamento, ma anche di rottura; soluzioni di consolidamento del tessuto costituzionale, ma anche distruttive.

Ne deriva che la disciplina costituzionale del potere di revisione, seppure sorretta dall'ambizione costituente di porre a disposizione delle "generazioni future" un elisir, un farmaco di lunga vita, potrebbe *in the long run* produrre — soprattutto se ne è abusato — degli effetti "indesiderati".

A confermarcelo curiosamente è la stessa origine etimologica del termine "farmaco", parola discendente dal greco *phármakon* (φάρμακον) che significa rimedio, ma anche veleno; sostanza benefica che cura, ma anche dannosa perché per curare attiva gli ingredienti del male. Ed è per questo che al farmaco bisogna ricorrere il meno possibile, solo laddove necessario e con estrema cautela.

L'interpretazione decostruttiva di Jacques Derrida ne esplicita compiutamente le implicazioni. Per il filosofo francese non è possibile ricorrere al *phármakon* senza prima fare i conti con l'ambivalenza di questo rimedio. E se « il *phármakon* è 'ambivalente' lo è per il fatto di costituire il luogo nel quale si oppongono gli opposti [...] le contraddizioni e le coppie di opposti si sollevano dal fondo di questa riserva diacritica e differente » (3). Per Derrida, in definitiva, « il *phármakon* agisce come l'effrazione e l'aggressione, minaccia una

---

(2) PACE 1995, pp. 10-11.

(3) DERRIDA 2007, p. 121.

purezza ed una sicurezza interiori » (4), al fine di garantirle. È in grado di operare come lo strumento risolutivo idoneo a garantire la « sicurezza interiore », ma è anche il « luogo, il supporto, l'operatore di questo mutamento » (5).

È questo il dilemma della revisione costituzionale: rimedio “ricostituente” o veleno letale? Offrire una risposta risolutiva non è possibile. Tutto dipende dalla capacità di questo istituto di interagire virtuosamente con l'identità della costituzione senza stravolgerla. Tutto dipende — direbbe Luciani — dal moto delle costituzioni. Ma qual è la direzione da esso imboccata? E quali sono le sue ricadute sulla capacità di tenuta dell'ordinamento costituzionale?

Domande complesse, alle quali non è possibile rispondere senza prima aver fatto i conti con la storia repubblicana, con le sue trasformazioni e in particolare con quello che è stato il revisionismo costituzionale. Perché è vero che in Italia non è si è dato compimento a nessuna stagione costituente e non è stata, fino a oggi, approvata nessuna “Grande Riforma”, ma è anche vero che nel corso dell'ultimo ventennio abbiamo assistito ad un incalzare alquanto scomposto ed eterogeneo di ipotesi revisioniste. Quale sia stato il loro carattere di fondo è difficile dirlo. Esse non hanno avuto una matrice unitaria, né avrebbe avuto alcun senso che l'avessero (la natura dei procedimenti di revisione allude a interventi contingenti e puntuali). Se dovessi però dire quale sia stata *lato sensu* la loro impronta costituzionale, dovrei allora dire che si è trattato di un'impronta costituzionale di tipo prevalente regressivo sul piano culturale, del metodo, dei contenuti.

Sul piano culturale perché il revisionismo costituzionale è stato, in questi anni, il principale collettore delle nuove tendenze del positivismo giuridico, il riflesso formale della convinzione (di impianto tipicamente kelseniano) che il rispetto della forma sia *ex se* in grado di veicolare contenuti di “qualsiasi genere”.

Sul piano del metodo perché nella moderna Italia del maggioritario anche l'*idem sentire de republica* è stato ritenuto un sentimento obsoleto, un nocivo residuo della mentalità “consociativa” dei vecchi partiti di massa. Di qui l'estensione su larga scala dell'adagio

---

(4) DERRIDA 2007, p. 122.

(5) DERRIDA 2007, p. 123.

inglese “*the winner takes all*”. A tal punto che persino la Costituzione è stata ritenuta in questi anni dominio (pressoché) esclusivo delle forze di governo e in quanto tale unilateralmente “gestibile” e unilateralmente modificabile dalle maggioranze parlamentari contingenti (è toccato nel 2001, per volontà del centrosinistra, al Titolo V; ha rischiato di toccare nel 2006, per volontà delle destre, all’intera seconda parte della Costituzione, se non fosse intervenuto il referendum costituzionale).

Di qui i contenuti distorsivi veicolati (in non poche occasioni) dai procedimenti di revisione nel corso degli ultimi anni. D’altronde, se si ammette che il procedimento di revisione costituzionale sia idoneo a recepire *positivamente* istanze di ogni tipo e se si ritiene che ogni maggioranza di governo possa (in qualsiasi momento e a proprio piacimento) intervenire legittimamente sulla Costituzione, come possiamo ancora illuderci che il nucleo identitario della Costituzione sia rimasto in questi anni “sostanzialmente” inalterato? Come si può continuare a pensare che l’utilizzo disinvolto del potere di revisione costituzionale non abbia contribuito a iniettare del veleno nel corpo della Costituzione? Provo a essere ancora più chiaro ed esplicito: siamo sicuri che l’introduzione della lett. *m*) dell’art. 117 che attribuisce allo Stato il compito di assicurare standard “essenziali” (e non più *eguali*) di prestazione nella tutela dei diritti civili e sociali non costituisca oggi una spina nel fianco dell’art. 3, secondo comma, Cost.? Siamo certi che l’istituzione della circoscrizione estero (art. 48, terzo comma, Cost.) non abbia in qualche modo incrinato l’idea e i principi della “cittadinanza repubblicana”? E da ultimo (ma solo in senso cronologico) siamo veramente convinti che la modifica dell’art. 81 Cost. che ha introdotto il pareggio di bilancio non abbia gravemente compromesso la forma di stato democratico-sociale delineata nella prima parte della Costituzione?

## 2. *L’attuazione della Costituzione tra indirizzo politico e legge.*

Oltre la revisione, parte integrante del “moto di una costituzione” sono anche (anzi sono innanzitutto) la sua attuazione e la sua applicazione. Due dimensioni tradizionalmente ricondotte all’azione politica del legislatore (la prima) e alla funzione del giudice (la

seconda), ma che nella prospettiva prescelta da Luciani paiono destinate sempre più a congiungersi, a connettersi, fino quasi a sovrapporsi.

Di qui l'originale tentativo, sotteso a gran parte della relazione, di affrontare la questione dell'attuazione della Costituzione a partire dal suo controverso "rapporto con l'applicazione". Una questione divenuta oggi dirimente e la cui risoluzione non può che dipendere dal tipo di risposta che intendiamo, *hic et nunc*, offrire all'interrogativo che la stessa relazione ci pone: è possibile una « attuazione costituzionale per via di giurisdizione? ».

Come si è appena detto l'attuazione della Costituzione allude a una dimensione prevalentemente politica. È il *Verfassungsprogramm* a richiederlo al fine di consentire la trasformazione del dettato costituzionale in « diritto legislativo applicabile ed eseguibile » (6).

Dimensione politica e attività legislativa costituirebbero pertanto le leve d'appoggio essenziali per dare concretezza e realizzazione alle disposizioni costituzionali. Sono questi i due termini della questione che hanno segnato, in sede teorica, il dibattito sull'attuazione della Costituzione, a tal punto da far assumere a ciascuna di tali accezioni una valenza *twofold* e un significato tendenzialmente dicotomico.

Così se Costantino Mortati, già a partire dagli anni quaranta (7), aveva ritenuto opportuno porre l'accento sull'indirizzo politico, disvelandone il carattere *strumentale* nei confronti della Costituzione per « il fatto di essere immediato svolgimento di precetti costituzionali » (8), Franco Modugno non ha, invece, esitato a porre al centro della sua ricostruzione la *legge* intesa come norma di « *mantenimento e sviluppo della Costituzione, ossia dei valori fondamentali di cui è sostanziato l'ordinamento* » (9).

Un esito interpretativo questo che ci appare tuttavia fuorviante e, per taluni versi, asfittico. Per una ragione innanzitutto: se la soluzione mortatiana tende ad appiattire i processi di attuazione

---

(6) HOFMANN 2009, p. 135.

(7) MORTATI 1940, p. 145 ss.

(8) MORTATI 1975, p. 332.

(9) MODUGNO 1999, p. 27. Per una sistematica esposizione di questa tesi, da parte dello stesso Autore, cfr. MODUGNO 1970, p. 217 ss.

della Costituzione sull'azione governo, l'opzione modugniana rischia di degradare la funzione legislativa al rango di produzione normativa « a contenuto costituzionalmente vincolato » (o quanto meno necessario).

Tuttavia — bisogna dare atto — che è questo l'impianto culturale che è ancora oggi sostenuto e avallato dalla dottrina prevalente. Non si comprenderebbe altrimenti la tendenza a ricondurre lo stallo del processo di attuazione della Costituzione al declino dell'indirizzo politico o alla crisi della legge <sup>(10)</sup>. Fenomeni, questi, entrambi alimentati — si è più volte detto in dottrina — dai processi di globalizzazione.

E ciò è vero, ma non è tutto, perché — a mio modo di vedere — le dinamiche di attuazione della Costituzione alludono, per loro stessa natura, a processi politici aperti. Processi che eccedono l'azione di governo e la stessa funzione legislativa. E i cui protagonisti sono tutti i soggetti della politica. Soggetti chiamati oggi a fare i conti con i processi di globalizzazione, ma che i processi di globalizzazione non hanno però dissolto.

Ne discende da ciò che, se i processi di attuazione costituzionale hanno progressivamente smarrito la loro forza, le cause di tale spossatezza non possono essere meccanicamente ricondotte alla crisi dell'indirizzo politico oggi sempre più vincolato alla volontà dei mercati, alle pagelle delle società di rating, agli imperativi del monetarismo. Così come non possono, per altro verso, essere esclusivamente ricondotte alla crisi della legge e alla sua ineffabile collocazione all'interno del sistema normativo.

Il venire meno della spinta alla realizzazione della Costituzione non discende, cioè, soltanto da fattori *esogeni*, riconducibili esclusivamente ai processi di globalizzazione e alla loro concreta incidenza sulle dinamiche statuali. Il collasso delle istanze di attuazione della Costituzione è innanzitutto il portato di una crisi *interna*: crisi dei suoi soggetti di riferimento, crisi dell'autonomia del politico, crisi delle sue forme espressive.

Ed evidenziando ciò intendo riferirmi, innanzitutto, alle profonde trasformazioni *endogene* che hanno in questi anni investito le

---

<sup>(10)</sup> Aspetti, questi, che ho già in passato esaminato. Per una più ampia riflessione in merito si rinvia pertanto a DE FIORES 2003, p. 88 ss.

tradizionali dimensioni dell'agire politico: dalle istituzioni del pluralismo al cd. *ordine della mediazione* (i partiti, le organizzazioni sindacali, il Parlamento) che aveva per una lunga fase costituito il paradigma di riferimento dei processi di attuazione della Costituzione.

È questo il ventre molle nel quale si è venuta progressivamente insinuando l'impresa-pretesa della magistratura di dare *motu proprio* attuazione alla Costituzione. Né vi è da stupirsi, dal momento che — ci ricorda Luciani — è stata proprio la magistratura che « nei lunghi anni dell'inerzia legislativa ha contribuito con meritorio impegno alla difesa e al progresso dei principi costituzionali ». Ma è possibile parlare di attuazione della Costituzione per via giurisdizionale? Con quali ricadute sulla fisiologia del sistema?

### 3. *Verso una Costituzione "inattualizzata".*

Per far fronte a tali interrogativi bisognerebbe porre il tema su un diverso piano di indagine, provando — per il momento — a prescindere dai profili teorici della questione. Di qui l'esigenza di cedere il passo a un'indagine di natura prevalentemente storica: l'unica in grado di delineare compiutamente quelle che sono state le tappe del processo di attuazione della Costituzione e di precisarne la trama di sostegno (mi riferisco, in particolare, al complesso rapporto storicamente determinatosi, a partire dagli anni sessanta, tra legge, parlamento, forma partito, movimenti). Per poi provare, su queste medesime basi, a enucleare quelle che sono state le cause, gli sviluppi e gli esiti della sua crisi.

Le tappe dell'attuazione costituzionale sono note e sono state, in questa sede, efficacemente ricostruite da Giuditta Brunelli nel corso della sua introduzione: dopo una prima fase di "ibernazione" del dettato costituzionale (contrassegnata da ciò che Pietro Calamandrei aveva definito "l'ostruzionismo della maggioranza") si è assistito — a partire dagli anni sessanta — ad un progressivo processo di "scongelo" del dettato costituzionale. Punto di svolta sarà il biennio 1968-69: le mobilitazioni politiche e sociali di quegli anni contribuiranno in modo determinante al rinnovamento del tessuto democratico del Paese, alimentando radicali istanze di partecipazione e di cambiamento all'interno della società italiana.



L'attuazione della Costituzione è finalmente posta all'ordine del giorno nell'agenda politica dei partiti di massa. Gli esiti li conosciamo: la legge sul referendum, l'istituzione delle Regioni, l'espansione dei diritti costituzionali (in particolar modo di quelli sociali). Ma nell'ottica dei processi di attuazione della Costituzione rientrano anche le riforme di diritto civile (a cominciare dall'approvazione della l. n. 151/1975 sul nuovo diritto di famiglia) e del diritto del lavoro (ci si riferisce, in particolare, alla l. n. 300/1970 contenente lo Statuto dei lavoratori).

È stata questa la trama che ha consentito alla democrazia dei partiti di divenire l'imprescindibile fattore di consolidamento (sul piano storico e politico) del dettato costituzionale e alla Corte di operare di rimessa utilizzando — ci rammenta Luciani — « gli spazi applicativi aperti dagli interventi attuativi del legislatore ».

Tutto ciò avrà però vita breve. A partire dagli anni ottanta il sistema dei partiti inizia a mostrare segni sempre più evidenti di debolezza. Tutto ciò avrà dei riflessi alquanto chiari anche sul piano della produzione legislativa e sulla sua qualità. La crisi dei soggetti della mediazione politica allude, infatti, ad una crisi dei soggetti della intermediazione legislativa.

La politica non ha più la forza per assicurare l'attuazione della Costituzione. Ma le ragioni di tanta inettitudine, anziché essere imputate alle frustrazioni e ai fallimenti della classe politica, verranno paradossalmente fatte ricadere sulla Costituzione.

All'ordine del giorno dell'agenda politica dei declinanti partiti di massa non ci sarà più l'attuazione della Costituzione, ma la sua "Grande Riforma". Il sistema dei partiti è oramai allo sbando. Di qui il caotico profilarsi di un vuoto politico e sociale che, negli anni a venire, verrà progressivamente colmato attingendo ad altre risorse: la società civile, la democrazia referendaria, il maggioritario.

Dall'ordine della *mediazione* si passa all'ordine della *immedesimazione*: verticalizzazione del consenso, personalizzazione della competizione elettorale, progressiva trasformazione del parlamento in una sorta di protesi dell'esecutivo.

A partire dagli anni ottanta, la crisi e poi la repentina dissoluzione dei soggetti storici che avevano redatto la Carta costituzionale (i partiti di massa) verrà da più parti recepita come l'ulteriore conferma del grave stato di obsolescenza della Costituzione italiana.

Ha così inizio la strategia di “*inattualizzazione*” della Costituzione e la lunga sequela di comitati e commissioni bicamerali per la riforma costituzionale. Di qui l’innestarsi di una rottura, destinata a rivelarsi sempre più grave e profonda, tra ceto politico e Carta repubblicana: la delegittimazione del testo costituzionale è oramai in atto.

È in questo contesto istituzionale in disfacimento che la magistratura irrompe per offrire le proprie soluzioni alla crisi della politica, alle sue degenerazioni, ai rischi di delegittimazione dell’ordinamento costituzionale. Gli esiti li conosciamo: l’esercizio da parte della magistratura di uno spiccato ruolo di supplenza politica, il consolidamento del protagonismo “costituzionale” dei giudici, il crescente ricorso all’interpretazione conforme (e quindi crisi dell’incidentalità, sviluppo del sindacato diffuso di costituzionalità e così via).

Luciani dedica alla « crisi della politica e alla giurisdizione », un intero paragrafo della sua relazione. Ma anche in questo caso il risvolto storico della questione è, a mio modo di vedere, dirimente, perché il corto circuito tra politica e giurisdizione ha una data precisa: il 1992, l’anno nel quale il sistema dei partiti verrà definitivamente travolto dall’inchiesta di “Mani pulite”. Sono i giorni — si ricorderà — del sostegno delle tele-piazze alle Procure, dell’esaltazione del Palazzo di giustizia di Milano come la “nuova Bastiglia”, della “rivoluzione giudiziaria” contro *Tangentopoli*. La giustizia amministrata in nome del popolo, *ex art.* 101 Cost., comincerà così progressivamente ad assumere, nell’immaginario collettivo, le sembianze e i caratteri di una giustizia amministrata in nome del populismo giudiziario. A tal punto che finanche la dottrina più autorevole non esiterà, sull’onda dell’euforia moralizzatrice di “Mani Pulite”, a elevare la magistratura a « *organo della società civile* » <sup>(11)</sup>.

#### 4. *Conclusioni.*

La spinta politica e ideale per l’attuazione della Costituzione si è, oramai da tempo, arenata. La Costituzione è stata lasciata *sola* e

---

<sup>(11)</sup> PREDIERI 1994, p. 34. Su posizioni affini, tra gli altri, PIZZORUSSO 1996, p. 39. Per una condivisibile lettura critica di tale tendenze involutive si rinvia, invece, a FERRARA 1994, p. 57 ss.

« una costituzione sola è certamente una costituzione *debole* » (12). Una debolezza che è, innanzitutto, il portato del clima politico e culturale fomentato in questi anni, da destra e da sinistra, con l'istituzione strisciante di bicamerali, le continue invocazioni del potere costituente, la sistematica elusione di alcuni dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana (si pensi al principio pacifista o anche a quello lavorista).

Nel dibattito politico ha preso piede la convinzione che la Costituzione debba essere profondamente modificata per far “funzionare” il Paese: il suo progetto originario, essendo inadeguato ai tempi, non è più realizzabile. *Deinde*, la Costituzione è inattuata... perché *inattuabile*.

Ne sono più che mai persuase le principali forze politiche (l'evocazione di commissioni “costituenti” è sempre dietro l'angolo, in ogni fase di *impasse* della politica italiana). Ma ne è — per certi versi — persuaso anche il giudice costituzionale che, in più circostanze, non ha esitato a rilevare che le disposizioni costituzionali per poter essere attuate e quindi calate nella società avrebbero dovuto essere preventivamente “bilanciate” con i nuovi *valori* e con i *nuovi* interessi espressi, di volta in volta, dalla realtà sociale. E ciò vorrebbe dire che la Costituzione per continuare a vivere e per essere attuata ha bisogno di appoggiarsi simbioticamente al giudice costituzionale, chiamato a soppesare (*rectius*: bilanciare) i valori e le norme, le disposizioni e gli interessi. Ma (laddove necessario) anche a giudicare le leggi nella loro intrinseca ragionevolezza.

Di qui il delinearsi di un'operazione politica e culturale talmente incisiva che rischia oggi di insidiare lo stesso fondamento costituzionale della sovranità, nel tentativo di diluirla in un'astratta dimensione procedurale (13), immanente (14), discorsiva (in senso habermasiano) (15). Se non, addirittura, a commutarla in una vera e propria « sovranità dei valori » (16).

---

(12) AZZARITI 2013, p. 158.

(13) Cfr. REINHARD 1999, p. 521 ss.

(14) Cfr. NEGRI 2008, p. 2 ss. MACCORMICK 2003, p. 371 ss.

(15) Ci si riferisce alle posizioni sostenute da HABERMAS 1996, p. 354 ss. Cfr. altresì REINHARD 1999, p. 521 ss.

(16) SILVESTRI 1996, p. 72.

Tutto ciò non convince. Nella Costituzione repubblicana titolare della sovranità è il popolo. E il richiamo alla sovranità popolare non è un richiamo di circostanza, ma un nesso esistenziale proteso ad ancorare la Costituzione alla democrazia e la democrazia alla Costituzione. È questo l'humus che, nel corso della storia, ha reso fertili le Costituzioni. D'altronde la stessa attuazione del dettato costituzionale altro non è — a mio modo vedere — che una pratica democratica che per vivere e alimentarsi ha un costante bisogno della politica. Di una politica nuova e non più subalterna, in grado di affermare, giorno dopo giorno, la propria forza e il proprio primato. Ecco cosa è mancato in questi anni. Ecco di cosa abbiamo bisogno oggi.

### *Riferimenti bibliografici*

- AZZARITI G. (2013), *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Roma-Bari: Laterza.
- DE FIORES C. (2003), *Le crisi della legge. Trasformazioni dello stato-nazione e produzione normativa*, in *Lo stato della democrazia*, a cura di C. De Fiore, Milano: Franco Angeli.
- DERRIDA J. (2007), *La farmacia di Platone* (1972), Milano: Jaca Book.
- FERRARA G. (1994), *Inquisire, delegittimare, giurisdire?*, in AA.VV., *Il potere dei giudici*, Roma: il manifesto Edizioni.
- HABERMAS J. (1996), *Fatti e norme*, Milano: Guerini.
- HOFMANN H. (2009), *La libertà nello Stato moderno. Saggi di dottrina della Costituzione*, Napoli: Guida.
- MACCORMICK N. (2003), *La sovranità in discussione. Diritto, stato e nazione nel "commonwealth" europeo*, Bologna: il Mulino.
- MODUGNO F. (1970), *L'invalidità della legge. Teoria della Costituzione e parametro del giudizio costituzionale*, Milano: Giuffrè.
- MODUGNO F. (1999), *Appunti dalle lezioni sulle Fonti del Diritto*, Torino: Giappichelli.
- MORTATI C. (1975), *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova: Cedam.
- MORTATI C. (1998), *La Costituzione materiale* (1940), Milano: Giuffrè.
- NEGRI A. (2008), *La filosofia del diritto contro le Sovranità: nuove eccedenze, vecchie frammentazioni*, in «European Journal of Legal Studies».
- PACE A. (1995), *La causa della rigidità costituzionale*, Padova: Cedam.
- PIZZORUSSO A. (1996), *La costituzione. I valori da conservare, le regole da cambiare*, Torino: Einaudi.
- PREDIERI A. (1994), *Potere giudiziario e politiche. Suggerimenti per ricerche interdisciplinari*, in *L'Italia fra crisi e transizione*, a cura di M. Caciagli, F. Cazzola, L. Morlino, S. Passigli, Roma-Bari: Laterza.

- REINHARD W. (1999), *Geschichte der Staatsgewalt*, München: Beck.
- SILVESTRI G. (1996), *La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto*, in « Rivista di diritto costituzionale ».